

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019

Testo	Note Uil scuola
<p>Art. 5 - (Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.</p> <p>2. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.</p> <p>3. L'imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p> <p>4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 i docenti che effettuano lezioni private e ripetizioni possono, in alternativa alla ordinaria tassazione IRPEF dei relativi compensi, optare per una cedolare secca del 15%.</p> <p>I docenti debbono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'effettuazione delle lezioni private, per la verifica di eventuali incompatibilità, fermi restando i divieti indicati dall'art. 53 del d.lvo n. 165/2001, in genere riferiti all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi</p> <p>Il versamento segue gli stessi tempi di quello relativo all'IRPEF e con le stesse regole circa la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso.</p> <p>Un apposito provvedimento da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della legge stabilirà le modalità per l'esercizio dell'opzione al metodo precedente (IRPEF).</p>
<p>Art. 22 - (Sistema duale)</p> <p>1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>Per il 2019, i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro sono aumentati di 50 milioni di euro rispetto ai 75 già previsti.</p>

Art. 34 - (Rinnovo contrattuale 2019-2021)

1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. - omissis

3. - omissis

4. - omissis

5. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento

perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

6. - omissis

7. - omissis

Per il rinnovo di tutti i CCNL del pubblico impiego per il triennio 2019-2021, sono stanziati € 4.300 MLN, così ripartiti:

1.100 MLN di € per il 2019;

1.425 MLN di € per il 2020;

1.775 MLN di € per il 2021.

E' riconosciuta l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) dello 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile 2019 e dello 0,7% dal 1° luglio 2019 in caso di mancato rinnovo del CCNL al 1° gennaio 2019

L'elemento perequativo previsto dai CCNL 2016-2018 per alcuni dipendenti viene mantenuto con le stesse misure, modalità e criteri fino al rinnovo dei CCNL 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

<p>Art. 52 - (Équipe/formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)</p> <p>1. Al fine di promuovere misure e progetti d'innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.</p> <p>2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>3. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole "ai sensi del comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di procedure selettive".</p>	<p>Viene confermato il progetto "scuola digitale", con l'esonero dall'insegnamento, per 2 anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021) di 120 docenti, individuati dal MIUR per costituire gruppi per garantirne la diffusione sul territorio, per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti.</p> <p>La copertura della spesa di questo personale per il prossimo triennio viene ottenuta sottraendo il necessario finanziamento ai 30 MLN di euro già stanziati dalla legge 107/2015 per il progetto complessivo.</p> <p>Le risorse sono attribuite alle scuole sulla base di procedure selettive.</p>
<p>Art. 53- (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)</p> <p>1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4,85 milioni, per il 2019, di 18,16 milioni, per il 2020, di 23,56 milioni, per il 2021, di 19,96 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni, per l'anno 2026 e di 21,56 milioni a decorrere dal 2027.</p>	<p>Dal prossimo anno scolastico è aumentato l'organico dei docenti dei licei musicali di 400 unità, stanziando i relativi finanziamenti.</p>

<p>Art. 54 - (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co. co. presso le istituzioni scolastiche)</p> <p>1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della predetta legge, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.</p> <p>2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi dal 619 al 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.</p> <p>3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1 commi dal 619 al 621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2.</p>	<p>Dal prossimo anno scolastico sono trasformati a tempo pieno i rapporti di lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi ex co.co.co assunti nell'anno scolastici 2018/2019, incrementandone in corrispondenza la dotazione organica.</p> <p>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione già indetta ai sensi della legge finanziaria per il 2018, con scorrimento della graduatoria in caso di rinunce o pensionamenti.</p> <p>La graduatoria finale di merito rimane in vigore sino al completo scorrimento della stessa.</p>
<p>Art. 56 (Politiche invariate)</p> <p>1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, sostituire il periodo "e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019", con il seguente", 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 194 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021".</p>	<p>Viene confermato inalterato il sistema delle pulizie tramite cooperative, con ulteriori finanziamenti per il prossimo triennio, pari a complessivi 384 MLN di euro.</p>

Art. 57 - (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

(omissis...)

17. All'articolo *l-bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (*), dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

l-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il termine del 30 aprile 2019. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme versate all'entrata, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma *1-bis* all'entrata del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro."

18. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della

Si tratta di una prassi ormai consolidata con varie leggi di bilancio per cui si verificano le giacenze finanziarie non impegnate dalle Scuole per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, che vengono riassegnate successivamente: un modo per eliminare dai bilanci e riassegnare somme che non le scuole non sono state in condizione di spendere (i cosiddetti residui attivi), pari quest'anno a 22,5 MLN di euro che sono riassegnati alle Istituzioni scolastiche stesse.

I "percorsi di alternanza scuola-lavoro" vengono più propriamente ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, sono rideterminati nella durata:

- a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR ne ridefinisce le linee guida.

Art. 58 - (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59))

1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e di conseguire i risparmi di cui al comma 3, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «percorso FIT», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti:

«percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

c) con riferimento all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione

iniziale e prova»;

2) al comma 1, lettera c), le parole «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b») sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

3) al comma 2, alinea, le parole «, e si articola in:» sono soppresse;

4) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

5) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) con riferimento all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;

2) al comma 2, le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo»;

3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in

ruolo», le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo» e dopo le parole «prove concorsuali» sono inserite le seguenti: «. Rimane fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.»;

4) al comma 4, lettera a), le parole «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;

5) al comma 5, le parole «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite

dalle seguenti: «per una sola classe di

IL sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.Lvo n. 59/2017 8 (che non riguarda la scuola dell'infanzia e quella primaria) viene completamente rivisto

Queste le principali novità previste:

- si supera totalmente il percorso FIT (che era previsto di durata triennale, con concorso di ammissione, il primo anno con borsa di studio, il secondo con contratto a tempo determinato e il terzo di formazione e prova sempre con contratto a termine e con impossibilità di ripetere l'anno di formazione e prova);

- la nuova normativa prevede sostanzialmente il concorso ordinario a cui sono ammessi i laureati con piano di studio idoneo

all'insegnamento che hanno conseguito 24 crediti formativi in discipline antropo - psico - pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (sono esentati i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione), e per il numero di posti messi a concorso si prevede l'immissione in ruolo dopo un anno di formazione e prova, ripetibile una sola volta.

- I concorsi sono svolti a livello regionale a cura degli USR e hanno durata biennale per i posti messi a concorso e valgono per una sola classe di concorso per ordine di scuola più il sostegno.

- Gli idonei del concorso si troveranno con abilitazione, essendo il concorso abilitante alla professione.

- I vincitori del concorso saranno assegnati ad una scuola in cui devono mantenere l'obbligo di permanenza per cinque anni (compreso l'anno di prova).

- L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

- E' previsto, in prima applicazione, la riserva del 10% di posti per i docenti della scuola secondaria che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti l'avvio delle procedure concorsuali almeno tre annualità di servizio, anche non successive su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione;

- per il concorso "riservato" in corso, che è

